



# COMUNE DI CASTRONNO

Provincia di Varese

## PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29.11.2011*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(D.ssa Maria SCOGNAMIGLIO)


**IL SINDACO**  
(Luciano GRANDI)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/SUAP**  
(Arch. Enrico BRUNELKA)



# I N D I C E

<b>Articolo 1</b> OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE .....	pag. 3
<b>Articolo 2</b> AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE. ....	pag. 3
<b>Articolo 3</b> LUOGHI PARTICOLARI DI VENDITA .....	pag. 4
<b>Articolo 4</b> SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA' DI VENDITA .....	pag. 5
<b>Articolo 5</b> TRASFERIMENTO DI SEDE DEL PUNTO VENDITA .....	pag. 5
<b>Articolo 6</b> ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE .....	pag. 6
<b>Articolo 7</b> LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI .....	pag. 7
<b>Articolo 8</b> CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI .....	pag. 10
<b>Articolo 9</b> ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI .....	pag. 11
<b>Articolo 10</b> ESENZIONE DALL'AUTORIZZAZIONE .....	pag. 12



## **Art.1**

### **OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Piano, elaborato ai sensi del Decreto Legislativo 24.04.2001 n° 170 , della Delibera Consiglio Regione Lombardia n° VII/0549 del 10.07.2002, e del Dlgs n° 59/2010 detta le norme per la localizzazione, all'interno del territorio comunale, dei punti vendita ESCLUSIVI e NON ESCLUSIVI di quotidiani e periodici .

Per la classificazione ed individuazione dei punti vendita esclusivi e dei punti vendita non esclusivi si richiama quanto stabilito all'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo n°170/2001 e quanto sancito nella Delibera Consiglio Regionale n° VII/0549 all'articolo 1 comma 3 lettere A e B.

## **Art. 2**

### **AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE**

Al fine del rilascio dell'autorizzazione ai punti vendita di quotidiani e periodici, è stabilito quanto segue :

#### **PUNTI VENDITA ESCLUSIVI :**

l'attività è soggetta ad autorizzazione, anche a carattere stagionale, rilasciata a persone fisiche o società regolarmente costituite che:

- 1) posseggano i requisiti di cui all'articolo 5 del D.lgs n° 114/98;
- 2) effettuino la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 lettera D-bis numeri 4-5-6 e 7 della Legge n° 108/99;
- 3) rispettino le norme stabilite dal presente Piano comunale.

Eccetto che nei casi previsti dall'ultimo capoverso del comma 3 dell'articolo 2 della Delibera Consiglio Regionale citata, l'attività esercitata in forma esclusiva necessita di modalità e locali separati rispetto ad eventuali altre attività commerciali e di servizi ad essa contigui.

I punti vendita esclusivi possono destinare una parte NON superiore al 30% della superficie di vendita autorizzata alla commercializzazione di prodotti del settore non alimentare e di pastigliaggi.



### PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI :

l'attività è soggetta ad autorizzazione, anche a carattere stagionale, rilasciata a persone fisiche o società regolarmente costituite che :

- 1) posseggano i requisiti di cui all'articolo 5 del D.lgs n° 114/98;
- 2) effettuino la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 lettera D-bis numeri 4-5-6 e 7 della Legge n° 108/99;
- 3) rispettino le norme stabilite dal presente Piano comunale, emanato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 comma 6 del D.lgs 24.04.2001 n° 170.

Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita **NON esclusivo** esclusivamente gli esercizi e le strutture indicati all'articolo 2 comma 3 lettere a-b-c-d-e-f del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n°170 , e precisamente :


- a) le rivendite di generi di monopolio ;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500 ;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie,aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti,rosticcerie e trattorie ;
- d) le strutture di vendita, come definite dall'articolo 4 comma 1 lettere e,f,g del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 ;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120 ;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

### **Art. 3**

#### **LUOGHI PARTICOLARI DI VENDITA**

L'attività **NON** è soggetta ad autorizzazione nei luoghi e forme tassativamente indicate dall'articolo 3 comma 1 lettere a-b-c-d-e-f-g del Decreto Legislativo 24.04.2001 n°170.

La vendita della stampa quotidiana e periodica, sia nei punti vendita esclusivi che in quelli non esclusivi, deve avvenire nel rispetto delle modalità stabilite dall'articolo 4 e dall'articolo



5 comma 1 lettere a-b-c-d del D.lgs n° 170/2001, nonché nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 della D.C.R n° VII/0549 del 10.07.2002 .

La richiesta di autorizzazione all'esercizio di un punto vendita esclusivo o non esclusivo per l'attività di vendita di giornali e riviste deve essere indirizzata all'amministrazione comunale – Sportello Unico per le attività economiche, secondo lo schema di modulistica da questo predisposto .

#### **Art. 4**

##### **SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA' DI VENDITA**

Il subingresso nella gestione o il trasferimento della proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di vendita di giornali e riviste esercitata in modo **esclusivo**, deve avvenire in base alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 114/98 ed in base alle norme generali dell'ordinamento in materia di subingresso in quanto compatibili .

Nel caso di trasferimento di proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di vendita di giornali e riviste esercitata in modo **NON esclusivo**, l'attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio, in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione .

#### **Art. 5**

##### **TRASFERIMENTO DI SEDE DEL PUNTO VENDITA**

Il trasferimento di sede dei punti vendita, esclusivi e non esclusivi, non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione se effettuato nel rispetto delle prescrizioni del presente Piano di Localizzazione.

Tenuto conto della ripartizione zonale del territorio comunale e dei limiti numerici previsti, di cui agli articoli 6 e 7 del presente Piano, il trasferimento della sede all'interno della medesima zona può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata allo Sportello Unico per le attività economiche del comune se quest'ultimo non notifica al richiedente il ricorrere di cause ostative.

La comunicazione di trasferimento dovrà contenere i seguenti dati :

- generalità del richiedente;
- estremi e riferimenti dell'attuale autorizzazione;



- indicazione della via, del numero civico, dei riferimenti catastali e della superficie complessiva della nuova sede individuata per l'attività di vendita di giornali e riviste;
- autocertificazione del titolare dell'autorizzazione circa il possesso della agibilità del locale ed il rispetto del regolamento edilizio e del regolamento d'igiene comunale;
- indicazione dell'eventuale attività svolta contestualmente alla vendita di quotidiani e periodici, con relative superfici destinate ( per i punti NON esclusivi ) .

Successivamente al ricevimento della comunicazione ed al trasferimento, se non sussistono cause ostative, lo Sportello Unico procede alla voltura dell'autorizzazione indicando la nuova ubicazione dell'esercizio .

Il trasferimento di sede tra zone diverse del territorio comunale costituisce nuova autorizzazione e come tale può avvenire nel rispetto dei limiti numerici massimi indicati nella tabella dell'articolo 7 del presente Piano .

Nel caso di trasferimento in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di vendita quotidiani e periodici esercitata in modo NON esclusivo, l'attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione. E' consentito il trasferimento in gestione delle attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente dall'attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali .

### **Art. 6**

#### **ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

Al fine del presente Piano di localizzazione, il territorio del Comune è suddiviso in quattro zone A, B, C e D, corrispondenti rispettivamente a :

<b>ZONA "A"</b>	<b>- CENTRO</b>
<b>ZONA "B"</b>	<b>- Località "CASCINE MAGGIO"</b>
<b>ZONA "C"</b>	<b>- Frazione "SANT'ALESSANDRO"</b>
<b>ZONA "D"</b>	<b>- restante territorio comunale</b>



Nella suddivisione dell'intero territorio comunale l'amministrazione ha tenuto conto delle indicazioni dettate dall'articolo 2 comma 6 del Decreto Legislativo 24.04.2001 n°170, nonché delle prescrizioni dell'articolo 6 comma 2 della Delibera Consiglio Regionale n° VII/0549 del 10.07.2002, dalla circolare Presidenza Consiglio Ministri dipartimento informazione ed editoria e dalla circolare esplicativa Ministero Attività Produttive n° 3538/C.

Fermo restando il limite massimo del numero di punti vendita esclusivi e non esclusivi, così come indicato nella tabella del successivo articolo 7, l'insediamento di un nuovo punto vendita o il trasferimento di un punto vendita esistente (esclusivo o non esclusivo), da e verso qualunque delle quattro zone A, B, C e D, di cui al precedente art.6, potrà avvenire ad una qualsiasi distanza da un preesistente punto vendita (esclusivo o non esclusivo) già insediato.

**Art. 7**  
**LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI**

In base a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 3 della Delibera Consiglio Regionale n° VII/0549, per la predisposizione del presente Piano di localizzazione, si è provveduto a calcolare :

1 ) il rapporto tra la popolazione complessivamente residente nel Comune al 31.12.2009 pari a 5.340 abitanti, ed i punti vendita esclusivi, pari a n°1.

**Tale rapporto è risultato 5.340 .**


2) il rapporto tra il numero delle famiglie residenti nel Comune al 31.12.2009 pari a 2.145 ed il numero dei punti vendita esclusivi, pari a n°1.

**Tale rapporto è risultato 2.145 .**

In particolare i dati relativi alla popolazione residente ed al numero di famiglie, rilevati al 31 dicembre 2009, vengono rappresentati relativamente al comune nella tabella sottostante :

	<b>N. ABITANTI RESIDENTI</b>	<b>N. FAMIGLIE RESIDENTI</b>	<b>N° QUOTIDIANI VENDUTI</b>	<b>N° PERIODICI VENDUTI</b>
<b>AL 31.12.2008</b>	<b>5.356</b>	<b>2.161</b>	Dato non possibile rilevare	Dato non possibile rilevare
<b>AL 31.12.2009</b>	<b>5.340</b>	<b>2.145</b>	Dato non possibile rilevare	Dato non possibile rilevare





Ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della Delibera Consiglio Regionale n° VII/0549, si è inoltre monitorata la situazione esistente sull'intero territorio, relativamente ai punti vendita distinti secondo la tipologia ESCLUSIVA e NON ESCLUSIVA; la tabella riepilogativa è la seguente:

ELENCO ZONE	PUNTI VENDITA ESCLUSIVI ESISTENTI	PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI ESISTENTI
ZONA "A" - CENTRO	FEDELI DARIA & C. s.a.s. Via Cavour n.33	
ZONA "B" Località "CASCINE MAGGIO"		
ZONA "C" Frazione "SANT'ALESSANDRO"		TUTTO QUI di Bicchierai Elisa Via Linda Rovera n.12
ZONA "D" restante territorio comunale		TIGROS S.p.A. Via Roma n.8
		LIBERTY s.a.s. di Mario Margarita Via Roma n.19

Si è provveduto inoltre a valutare che per quanto riguarda il numero dei quotidiani e periodici venduti nel biennio precedente l'approvazione del piano, le organizzazioni interpellate non hanno fornito i dati richiesti ; in ogni caso la variazione rispetto all'anno precedente , sia nel caso in cui sia in aumento, sia in diminuzione, rispetto ai limiti indicati dalla Delibera Consiglio Regionale n° VII/0549, (pari al 2% per i quotidiani ed al 4% per i

periodici), appare ininfluenza al fine del calcolo del punteggio minimo richiesto per l'individuazione di nuovi punti vendita ESCLUSIVI, in base alle motivazioni sotto esposte. In base a quanto previsto dall'articolo 6 comma 3 lettera d) della Delibera Consiglio Regionale citata, i Piani Comunali possono prevedere un incremento fino al 15% dei punti vendita ESCLUSIVI se in base ai seguenti parametri è raggiunto un punteggio minimo pari a punti 1,50 :

A)

- da 0 a 1000 residenti per punto vendita : punti 0,25
- da 1001 a 2000 residenti per punto vendita : punti 0,50
- da 2001 a 3000 residenti per punto vendita : punti 0,75
- oltre 3000 residenti per punto vendita : punti 1

B)

- da 0 a 700 numero famiglie per punto vendita : punti 0,25
- da 701 a 800 numero famiglie per punto vendita : punti 0,50
- da 801 a 900 numero famiglie per punto vendita : punti 0,75
- oltre 900 numero famiglie per punto vendita : punti 1

Tenuto conto dei dati monitorati sopra esposti, si è provveduto a calcolare il punteggio raggiunto, in base ai rapporti indicati al comma 1 dell'articolo 7 del presente Piano di Localizzazione :

- secondo i parametri della lettera A),  
il punteggio complessivamente raggiunto per i residenti è pari a 1;
- secondo i parametri della lettera B),  
il punteggio complessivamente raggiunto per il numero delle famiglie è pari a 1;

La somma dei due ci fornisce il punteggio complessivo pari a 2, dunque superiore alla soglia minima di 1,50 prevista dalla Delibera Consiglio Regionale per poter procedere all'incremento dei punti vendita ESCLUSIVI nella misura del 15 % degli attuali.

Sempre in base a quanto previsto dallo stesso articolo 6 comma 3 della Delibera Consiglio Regionale n° VII/0549 si è poi verificato che NON ricorrono le altre condizioni di eventuale incremento indicate dagli ultimi 3 commi della lettera d) del citato articolo 6 comma 3.



Il risultato finale dunque dell'elaborazione conduce all'affermazione che l'aumento del 15% dei punti vendita ESCLUSIVI (n°0) sul territorio NON consente comunque l'individuazione di altro punto vendita **esclusivo** all'interno del territorio comunale.

### **Art. 8**

#### **CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI**

Tenuto conto dell'impossibilità di individuare nuovi punti vendita di tipo esclusivo, verificata l'ubicazione degli esistenti punti vendita NON esclusivi, la mancanza di esercizi che hanno partecipato alla sperimentazione, e considerata la suddivisione territoriale di cui al precedente articolo 6 del presente Piano, si rende necessario provvedere alla programmazione dei punti vendita NON esclusivi, tenendo tuttavia conto che in materia di principi di programmazione delle attività economiche è anche intervenuto il d.lgs n° 59/2010 di recepimento della direttiva servizi 123/CE/2006. Il decreto citato provvede a definire i limiti di programmazione e quindi i parametri sulla base dei quali l'amministrazione comunale provvede ad individuare la dotazione complessiva di punti vendita esclusivi e non esclusivi; l'articolo 8 lettera h) del citato d.lgs n° 59 indica, tra le ragioni di pubblico interesse che giustificano l'adozione di una regolamentazione, le seguenti:

*“l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano .*

Tenuto conto di quanto sopra, ed individuato come obiettivo la tutela dei consumatori e dei lavoratori in equa contemperazione degli interessi imprenditoriali esistenti, l'amministrazione comunale evidenzia che la frazione/località denominata “CASCINE MAGGIO” risulta priva di punti vendita di stampa e rappresenta pertanto una zona di opportuna previsione di insediamento di un nuovo esercizio di vendita della stampa.

Verificato che il Comune di Castronno non è considerato a prevalente economia turistica, non ricade in Ambiti artistici ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del dlgs n° 114/98, e non è interessato da particolari fenomeni di mobilità, preso atto della impossibilità di aumentare i punti vendita ESCLUSIVI, si ritiene di individuare nella zona suddetta la possibilità di insediamento di almeno un punto vendita NON ESCLUSIVO, che secondo quanto previsto dal d.lgs n° 170/01 art. 2, nonché dalla DCR n° VII/0549, dovrà essere insediato all'interno di una delle seguenti attività economiche:



- g) rivendita di generi di monopolio ;
- h) rivendita di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500 ;
- i) pubblici esercizi di somministrazione ;
- j) media struttura di vendita di superficie minima a metri quadrati 700 ;
- k) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120 ;
- l) esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione .

Si riepiloga dunque la situazione di insediamento prevista dal presente Piano , suddivisa per zone, secondo la seguente tabella :

ZONA Territoriale	Punti ESCLUSIVI attuali	Punti ESCLUSIVI previsti dal Piano	Punti NON ESCLUSIVI attuali	Punti NON ESCLUSIVI previsti dal Piano
<b>A</b>	<b>1</b>	--	--	--
<b>B</b>	-	--	--	<b>1</b>
<b>C</b>	-	--	<b>1</b>	--
<b>D</b>	-	--	<b>2</b>	--


Tenuto conto delle caratteristiche del territorio del Comune, dei flussi turistici permanenti e stagionali, non è previsto il rilascio di autorizzazioni stagionali per punti di vendita esclusivi e punti di vendita non esclusivi di quotidiani e periodici.

**Art. 9**  
**ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI**

Ai punti di vendita che effettuano la vendita esclusiva di quotidiani e periodici, non si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del D.lgs n° 114/98 .

Ai punti vendita esclusivi con attività promiscua ed a quelli non esclusivi si applica la disciplina degli orari previsti per l'attività prevalente.

Al fine di garantire un servizio ai consumatori si stabilisce che l'orario minimo giornaliero di apertura dei punti vendita esclusivi e non esclusivi non deve essere inferiore a 4 ore, di cui almeno 2 ore da effettuarsi nella fascia oraria dopo le ore 14.00 .



**Art. 10**  
**ESENZIONE DALL'AUTORIZZAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n° 170 , non è necessario il rilascio di alcuna autorizzazione all'esercizio dell'attività nei seguenti casi :

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate ;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa ;
- c) per la vendita, nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi ;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti ;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni, quando essa costituisce un servizio ai clienti ;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture .